



codice fiscale 92097020348

CONTATTI

-  50125 FIRENZE via San Niccolò 21
-  055 2469343 - 328 8169174
-  055 2346925
-  www.incamper.org
www.coordinamentocamperisti.it
-  info@coordinamentocamperisti.it
pec: ancc@pec.coordinamentocamperisti.it
-  <https://www.facebook.com/coordinamentocamperisti>
-  @ancc1985

testo aggiornato al 5 agosto 2016

PUNTI ASSOLUTAMENTE DA RICORDARE

Lo scoppio di un pneumatico non è raro per chi guida un'autocaravan infatti, anche nella giornata del 29 luglio 2016, i giornali lanciano l'articolo: Scoppia la ruota, camper si ribalta. In A4, intorno alle 17 un camper con targa italiana si è ribaltato sul Passante fra i caselli di Martellago e Spinea in direzione Milano. A causa dello scoppio della gomma anteriore sinistra, il camper con 4 persone a bordo che viaggiava fra la corsia di marcia e la corsia di sorpasso, si è ribaltato. Risulta esserci un ferito, gli altri illesi. Per quanto detto, ricordarsi quanto segue.

1. Quando si acquista un'autocaravan nuova, poi, non far eseguire, o peggio eseguire in proprio, modifiche agli impianti che non siano autorizzati dall'allestitore altrimenti si perde la garanzia. Per evitare eventuali successive discussioni, prima di ritirare l'autocaravan, scattare anche con il cellulare tante foto sia all'esterno sia all'interno dell'autocaravan.
2. Quando si acquista un'autocaravan usata farsi certificare che non sono stati eseguite modifiche agli impianti che non siano autorizzati dall'allestitore e, ovviamente, non far eseguire, o peggio eseguire in proprio, modifiche agli impianti che non siano autorizzati dall'allestitore altrimenti si perde l'eventuale garanzia se si acquista da un rivenditore. Per evitare eventuali successive discussioni, prima di ritirarla, scattare anche con il cellulare tante foto sia all'esterno sia all'interno dell'autocaravan.
3. Controllare sempre prima di partire con l'autocaravan il cui peso, con tutto a bordo compresi i passeggeri, non superi la portata massima scritta sulla carta di circolazione. Superare tale limite comporta inficiare la sicurezza propria e degli altri nonché rischiare il penale nel caso di incidente, anche se si avesse ragione. Per evitare eventuali successive discussioni, prima di partire scattare anche con il cellulare tante foto sia all'esterno sia all'interno dell'autocaravan.
4. Verificare sempre che i pneumatici corrispondano al tipo trascritto sulla carta di circolazione, che non si siano ovalizzati stando fermo il veicolo, che le valvole siano efficienti, che la pressione sia quella prescritta.
5. Non eseguire e/o eseguire in proprio modifiche all'autocaravan perché la garanzia verrebbe a cessare nonché in caso di incidenti con feriti o morti si rischia il Penale e le assicurazioni - salvo coperture specifiche - non pagano per il Civile.
6. Per evitare eventuali successive discussioni, quando si lascia l'autocaravan in mano ad altri (officina, rivenditore, amici, eccetera), scattare anche con il cellulare tante foto sia all'esterno sia all'interno dell'autocaravan.

7. Per evitare eventuali successive discussioni, quando si prende a noleggio e/o si noleggia l'autocaravan, scattare anche con il cellulare tante foto sia all'esterno sia all'interno dell'autocaravan.

Alcuni atti illegittimi per impedire la circolazione e sosta delle autocaravan

http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/ancora_divieti/index_contrastare.php

- Per il Sindaco del comune di Agropoli (SA) le autocaravan danno un'immagine poco decorosa della città.
- Per il Sindaco del comune di Genzano di Roma (RM) la presenza delle autocaravan costituisce un potenziale alloggio per delinquenti.
- Per l'Arch. Andrea Alberti, Soprintendente - Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la presenza delle autocaravan costituisce elemento assolutamente detrattore del paesaggio in quanto impediscono la lettura e la percezione del paesaggio e in ogni caso costituiscono fattore di disordine visivo a danno dell'integrità paesaggistica

Grazie al solo contributo che i camperisti inviano anno dopo anno, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti interviene con successo per far revocare detti atti illegittimi. Informa i camperisti che incontri e che non sono associati, che se trovano nel loro viaggiare un divieto, una sbarra o una contravvenzione e poi si rivolgono alla nostra Associazione (è l'unica che interviene), chiedendo la nostra solidarietà, **che la solidarietà, perché non si traduca in "elemosina", dev'essere reciproca.**

ASSICURAZIONE

Fatta la legge per semplificare ma, a leggere il comunicato stampa dell'ADUC qui riprodotto, niente cambia salvo il fatto che moltissimi italiani sono in viaggio senza portarsi dietro la polizza assicurativa del veicolo senza sapere che qualcuno di loro potrebbe passare un'amara vacanza.

Occorre subito un chiarimento da parte del Governo e/o dei ministri competenti.

Pier Luigi Ciolli



50125 FIRENZE via San Niccolò 21
tel 328 8169174 fax 055 2346925
www.incamper.org info@incamper.org

COMUNICATO STAMPA DELL'ADUC

Associazione per i diritti degli utenti e consumatori

<http://www.aduc.it>

Ufficio stampa 055 290606

ufficiostampa@aduc.it

RcAuto. Portarsi sempre dietro la polizza? Il Paese dei quaquaraqua

Firenze, 30 Luglio 2016. Era il 18 ottobre 2015, ed era entrata in vigore una norma che stabiliva il non obbligo di esposizione del pagamento e della validità della polizza RcAuto, nonché di non doversi portare dietro nulla: tutto centralizzato e informatizzato e, in caso di controllo da parte dell'autorità di polizia, i controlli avrebbero confermato o meno l'ottemperanza dell'automobilista all'obbligo dell'assicurazione (http://www.aduc.it/articolo/rc+auto+contrassegno+diventa+telematico+domenica+18_23505.php). Ma qualcosa non ha quadrato e, a quasi un anno di distanza, l'Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) ha emesso La circolare n.111472 del 01/06/2016 con cui ha evidenziato che, essendo alti ed aumentati i rischi di essere trovati in difetto pur essendo in regola, è meglio portarsi dietro il certificato di assicurazione da esibire, l'attestazione di avvenuto pagamento del premio e copia del contratto (*tre cose* 3), per due motivi:

- le banche dati dell'autorità non sono sempre aggiornate;
- alcune assicurazioni estendono la copertura assicurativa, in attesa del rinnovo, oltre le due settimane rituali successive alla scadenza; e questo nelle banche dati dell'autorità -ammesso che la propria polizza risulti- non è riportato.

Questo perché, nonostante l'informatizzazione operativa da quasi un anno, "carta canta", cioè il supporto cartaceo è prevalente rispetto a tutto; e non è possibile effettuare il sequestro del veicolo per mancata assicurazione solo rifacendosi ai dati online: se qualcosa non torna, prima di multare/sequestrare occorrerà procedere ad ulteriori approfondimenti.

Questa circolare dell'Ivass sembra che (*Italia Oggi del 30/07/2016*) sia frutto di alcune istruzioni in merito diramate dall'ordine di coordinamento dei servizi di polizia stradale. Non è questo il Paese dei quaquaraqua?

Una norma che doveva servire a semplificare la vita e la sicurezza di accertati ed accertatori, ecco che nella sua applicazione -A QUASI UN ANNO DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE- dimostra essere una complicazione in più.

Ed ora, visto il clamore mediatico che a suo tempo ebbe questo provvedimento della possibile non esposizione sul veicolo e che tutto era risolto con un click, chi glielo va a dire a tutti gli assicurati che non c'è da fidarsi e che -soprattutto- se dovessero incorrere in un qualche controllo, se si sono attenuti alle disposizioni di legge, non avranno fatto altro che complicarsi la vita: tempi di fermo, accertamenti con domande più o meno imbarazzanti -per accertati ed accertatori- da parte della polizia, tempo da perdere per dimostrare successivamente di essere in regola (*portare documenti agli uffici o trasmetterli in qualche modo che sia credibile e legale per entrambi*), etc.

E -ultima e più importante- caduta sottozero della fiducia da parte degli amministrati verso lo Stato. Con conseguente codazzo di: utenti furbetti, burocrati annoiati di aiutare i malcapitati, code per di qua e per di là. Con ogni malcapitato che come minimo ordirà piani di vendetta da mettere in atto alla prima occasione.

Che fare? Ci aspettiamo una massiccia e capillare campagna informativa per tutti gli assicurati, su tutti i maggiori mezzi di comunicazione ma forse siamo un po' illusi, perché queste campagne -quando avvengono- sono quasi esclusivamente quando lo Stato deve incassare qualcosa in più, mentre nel nostro caso, meno informazione c'è, più lo Stato incassa. Siamo certamente prevenuti, ma sono rare le

Qui il comunicato online: http://www.aduc.it/comunicato/rcauto+portarsi+sempre+dietro+polizza+paese+dei_24675.php

Vincenzo Donvito, presidente Aduc

HANNO RISPOSTO

30 luglio 2016

Buonasera. Non si è "fatta la legge trovato l'inganno" con la dematerializzazione dell'assicurazione occorre una modifica del codice della strada. Tale modifica è in corso ma il provvedimento è fermo al senato. Saluti, On. Ivan Catalano

La risposta

Grazie e confidiamo in lei per rimmetterlo in moto prima che sia abrogato il Senato. Felice fine sabato da Pier Luigi Ciolli

1 agosto 2016

Buongiorno, a proposito della Vostra mail, per conto della deputata Arianna Spessotto, portavoce del M5S in Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, Vi segnalo che la questione da voi sollevata è stata fatta oggetto recentemente di un'interrogazione in Commissione IX, per chiedere spiegazioni al Ministro dei Trasporti Delrio circa la mancata omologazione dei dispositivi per l'accertamento automatico della omessa revisione dei veicoli circolanti su strada. A tale proposito, vi invito a prendere visione dell'atto depositato dalla portavoce Spessotto alla Camera dei Deputati: <http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/09106&ramo=CAMERA&leg=17>

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09106

presentato da SPESSOTTO Arianna

testo di Giovedì 7 luglio 2016, seduta n. 649

SPESSOTTO, DE LORENZIS, LIUZZI, PAOLO NICOLÒ ROMANO, NICOLA BIANCHI, CARINELLI e DELL'ORCO. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'interno* . — Per sapere — premesso che:

- l'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (cosiddetto «decreto Liberalizzazioni»), convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha previsto la progressiva de-materializzazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione R.C.A., e la loro sostituzione con sistemi elettronici o telematici, al fine di contrastare la contraffazione di tali contrassegni;
- a decorrere dal 18 ottobre 2015, è quindi cessato l'obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno di assicurazione, recante il numero della targa e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza, che l'impresa di assicurazione consegnava all'assicurato unitamente al certificato di assicurazione, certificato che invece i conducenti dei veicoli devono continuare a portare con sé, per esibirli in sede di controllo;
- con successivo decreto interministeriale, sono state definite le modalità di tale processo di de-materializzazione, fissandone la conclusione nel termine massimo di due anni dalla data di

entrata in vigore del regolamento stesso, adottato con decreto 9 agosto 2013 e pubblicato nella, *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 3 ottobre 2013;

- in particolare, il regolamento ha previsto che, entro i termini dettati dal successivo articolo 4, comma 1, lettera e), la corrispondenza dei dati relativi al veicolo con l'esistenza e la validità della copertura assicurativa obbligatoria, fossero verificati anche mediante il ricorso all'utilizzo dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- dalla lettura del combinato disposto dell'articolo 1, comma 597, della legge di stabilità n. 208 del 2015 – che ha aggiunto all'elenco delle violazioni che possono essere accertate con apparecchiature di rilevamento omologate o approvate anche la revisione obbligatoria dei veicoli, la violazione dell'obbligo dell'assicurazione dei veicoli e le violazioni della massa complessiva dei veicoli e dei rimorchi – e dell'articolo 201, comma 1, *quater* del codice della strada, si evince come la legittimità dell'utilizzo dei dispositivi automatici per le violazioni sopra richiamate sia condizionato all'esito positivo della procedura di omologazione o di approvazione da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità con il richiamato articolo 45, comma 6, del codice della strada;
- il processo di de-materializzazione avrebbe dovuto articolarsi secondo alcune fasi che prevedevano, in particolare, la definizione e l'operabilità della struttura informatica del *database* costituente la banca dati, il trasferimento massivo alla banca dati, da parte direzione generale per la motorizzazione, delle informazioni contenute negli archivi istituiti presso l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania), la definizione e l'operabilità delle connessioni informatiche, nonché dei sistemi di accesso e trasmissione via *web* delle informazioni necessarie all'aggiornamento del *database*, da parte delle imprese di assicurazione;
- inoltre, nel termine di diciotto mesi dalla entrata in vigore del regolamento in oggetto, la direzione generale per la motorizzazione doveva definire e rendere operativa la predisposizione della banca dati per garantire la possibilità di collegamento con i dispositivi, le apparecchiature ed i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada previsti dalle vigenti disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 285 del 1992, fatta salva l'eventuale adozione di un decreto interministeriale di definizione delle caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a distanza;
- stando a quanto previsto dal regolamento recante norme per la progressiva de-materializzazione dei contrassegni di assicurazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dello sviluppo economico avrebbero altresì dovuto rendere noto, attraverso comunicazione fornita sui rispettivi siti *web*, lo stato di realizzazione del processo di de-materializzazione, e delle relative fasi di sperimentazione;
- l'accertamento della violazione degli obblighi assicurativi delle polizze di responsabilità civile (RC) auto avviene attualmente attraverso il ricorso a un sistema di rilevazione denominato «Targa System» che effettua un controllo incrociato tra i *database* delle forze dell'ordine, dei Ministeri e dell'Agenzia delle entrate; tale sistema risulta però attualmente operativo solo su consultazione dei pubblici ufficiali, ad esempio nel corso di un posto di blocco, mentre non è ancora possibile il controllo automatico della copertura assicurativa delle vetture in circolazione, attraverso l'utilizzo delle telecamere già in uso per i dispositivi di autovelox, Tutor, Telepass e telecamere Ztl, in assenza della norma atta a omologare detti dispositivi anche per il controllo della RC auto;
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha di recente emanato un parere (prot. 3311 del 3 giugno 2016) a firma del direttore generale ingegnere Dondolini dal quale si evince chiaramente che i controlli automatici, svolti dalle forze di polizia stradale, per rilevare l'omessa revisione periodica del veicolo la mancata copertura assicurativa non sono attualmente omologati per dette rilevazioni in automatico, nonostante le previsioni di legge contenute nel decreto-legge liberalizzazioni;
- il codice della strada prevede infatti la necessaria omologazione di dispositivi o apparecchiature per l'accertamento delle violazioni in assenza degli organi di polizia stradale, ovvero la loro approvazione per il funzionamento in modo completamente automatico;

- per quanto di conoscenza degli interroganti, allo stato attuale non risulta approvato, ovvero omologato, alcun dispositivo funzionante in modalità automatica per l'accertamento della omessa revisione del veicolo circolante;
- si rileva inoltre una presunta contraddizione in termini tra le diverse procedure di omologazione o approvazione dei dispositivi automatici in questione, previste dall'articolo 45, comma 6, del codice della strada – che rimanda al regolamento di esecuzione – e la disposizione normativa di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge n. 1 del 2012 convertito dalla legge n. 27 del 2012, che prevede una diversa procedura rispetto alla disciplina della materia a carattere generale dettata dal codice della strada;
- inoltre, come conseguenza logica, non appare neppure regolare l'adozione della procedura adottata ai sensi dell'articolo 180 del codice della strada, che al comma 8 prevede: «Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, e dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti», in quanto, proprio per l'assenza di dispositivi automatici approvati come sopra accennato è possibile accertare la violazione di cui all'articolo 80 comma 14, solo ed esclusivamente attuando la procedura di accertamento con contestazione immediata, procedura questa necessaria per poi, a seconda delle situazioni, applicare l'iter dell'articolo 180, comma 8, sopracitato –:

se, alla luce dei rilievi esposti in premessa, i Ministri interrogati possano rendere noti i motivi dell'attuale mancata omologazione ed approvazione di qualsiasi dispositivo funzionante in modalità automatica per l'accertamento della omessa revisione dei veicoli circolanti e altresì chiarire quale sia la corretta procedura di omologazione e approvazione dei dispositivi automatici da utilizzarsi per il rilevamento delle violazioni di cui all'articolo 193 del codice della strada;

quali iniziative i Ministri interrogati intendano adottare alla luce delle osservazioni formulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel parere prot. 3311 del 3 giugno 2016 per sanare la presunta irregolarità della procedura adottata ai sensi dell'articolo 180, comma 8, del codice della strada, relativamente all'accertamento con contestazione immediata. (5-09106)

Cordialmente, Dott. Maria Carla Bellomia, Collaboratore Legislativo - Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle- Camera dei Deputati

La risposta

Grazie per il messaggio. Confidiamo in un veloce iter perché, tra l'altro, la mancata esibizione del "Certificato di Assicurazione" comporta una sanzione di 41,00 euro. *Cordiali saluti. Pier Luigi Ciolli*

inFORMAZIONE

Aprire www.incamper.org e www.nuovedirezioni.it per scaricare sul pc tutte le riviste e, in particolare, utile scaricare e leggere:

- **Manuale di viaggio** http://www.incamper.org/dett_numero_2.asp?id=208
- **Viaggiare in Europa** http://www.nuovedirezioni.it/dett_numero_2.asp?id=29
- **Meduse nel Mediterraneo** http://www.nuovedirezioni.it/sfoggia_numero_2.asp?id=36&n=44&pages=0
- **Lesioni da animali** http://www.nuovedirezioni.it/sfoggia_numero_2.asp?id=36&n=74&pages=0
- **I libri progetto THEMA** <http://www.nuovedirezioni.it/pubblicazioni.asp>
- **I libri progetto inDICE** <http://www.incamper.org/pubblicazioni.asp>

Buona lettura da Isabella Cocolo e Grazia Semeraro